

CIRCOLARE N. 42
31 DICEMBRE 2012

**IVA: novità, con decorrenza 1 gennaio 2013,
in materia di fatturazione e di operazioni
intracomunitarie**

© Copyright 2012 Acerbi & Associati®

Lo scorso 11 dicembre 2012 il Governo aveva adottato il D.L. n. 216 recante "*Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni dell'Unione Europea*", introducendo diverse novità normative, tra le quali alcune particolarmente rilevanti sotto il profilo degli adempimenti, con particolare riferimento alla **fatturazione delle operazioni**, ed alla registrazione dei relativi documenti.

Successivamente, considerata la fine della legislatura e l'impossibilità di conversione in legge del predetto decreto, i contenuti del predetto decreto sono stati integralmente trasfusi nell'**art. 1 commi da 324 a 335 della L. 24 dicembre 2012 n. 228** (cd. "legge di stabilità 2013"), pubblicata nella G.U n. 302 del 29 dicembre 2012.

L'**entrata in vigore** delle disposizioni in argomento è prevista **dal 1 gennaio 2013**.

Il presente contributo si propone di commentare le principali modifiche legislative riguardanti l'Iva (si tratta di novità di rilevante impatto), rinviando, poi, a eventuali successivi interventi l'approfondimento delle novità di maggior rilievo, alla luce anche di quanto mai opportuni chiarimenti che l'Agenzia entrate si auspica emanerà.

1. Premessa

Le disposizioni di cui al citato art. 1 commi da 324 a 335 della L. n. 228/2012 sono state emanate al fine di adempiere ad alcuni obblighi europei di imminente scadenza (31 dicembre 2012). In particolare, il provvedimento prevede, con **decorrenza dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013**, una serie di disposizioni volte al recepimento della **Direttiva 2010/45/UE** del 13 luglio 2010, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, con riferimento alle norme in materia di fatturazione.

La tecnica legislativa utilizzata è quella della modifica dei principali testi legislativi in materia Iva, e quindi:

- il D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 per quanto riguarda le disposizioni Iva nazionali (si veda il successivo paragrafo 2.)
- il D.L. n. 331 del 30 agosto 1993 per quanto riguarda le disposizioni Iva comunitarie (si veda il successivo paragrafo 3.).

2. Disciplina nazionale – D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633

L'articolo 1 comma 325 della L. n. 228/2012 stabilisce la modifica di diverse disposizioni del D.P.R. n. 633/1972, tra cui le seguenti:

- art. 13 comma 4 (base imponibile) – si veda il successivo paragrafo 2.1;
- art. 17 commi 2 e 5 (soggetti passivi) – si veda il successivo paragrafo 2.2;
- art. 20 comma 1 (volume d'affari) – si veda il successivo paragrafo 2.3;
- art. 21 commi 1-6 (fatturazione delle operazioni) – si veda il successivo paragrafo 2.4, con contestuale inserimento dell'art. 21-*bis* (fattura semplificata) – si veda il successivo paragrafo 2.5;
- art. 39 comma 3 (tenuta e conservazione dei registri e dei documenti) – si veda il successivo paragrafo 2.6.

2.1 Base imponibile

L'articolo 1 comma 325 lett. a), riformula l'art. 13 comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 – cui ora rinvia, per le operazioni intracomunitarie, l'art. 43 del D.L. n. 331/1993 – nel senso di precisare che, ai fini della determinazione della base imponibile, i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell'operazione o – nel caso di omessa indicazione nella fattura – del giorno di emissione della fattura.

In mancanza, il calcolo è eseguito sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. È, inoltre, stabilito che la conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell'anno solare, può essere fatta in virtù del tasso di cambio pubblicato dalla Banca Centrale Europea: non è, pertanto, necessaria una specifica comunicazione all'Amministrazione Finanziaria.

2.2 Soggetti passivi

L'articolo 1 comma 325 lett. b) modifica l'art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 in due parti (comma 2 e comma 5):

- nel comma 2:

è confermato il principio generale, secondo cui gli obblighi relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti, nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti, sono assolti dai cessionari o committenti. La novità è rappresentata dalla previsione che, **nel caso di cessioni di beni e prestazioni di servizi** effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione Europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993, quindi **integrando** le relative fatture ed annotandole nei registri Iva delle vendite e degli acquisti.

L'**autofatturazione** riguarda quindi, sostanzialmente, le operazioni rilevanti nel territorio dello Stato, poste in essere da soggetti passivi **extracomunitari**.

In tali casi, considerato il nuovo comma 6-ter dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 (si veda di seguito il paragrafo 2.4) , *"le fatture emesse dal cessionario di un bene o dal committente di un servizio in virtù di un obbligo proprio recano l'annotazione **"autofatturazione"**"*

Le fatture ricevute per acquisti e prestazioni da soggetti passivi comunitari devono essere integrate.

Nel caso di operazioni rilevanti nel territorio dello stato poste in essere da soggetti extracomunitari deve essere emessa autofattura; nell'autofattura deve essere riportata l'annotazione "autofatturazione".

- nel comma 5:

è inserito l'**obbligo di esposizione, nella fattura emessa dal cedente senza addebito dell'imposta, dell'annotazione "inversione contabile"**, derubricando ad eventuale l'indicazione del riferimento normativo.

2.3 Volume d'affari

L'articolo 1 comma 325 lett. c) rivede significativamente il sistema delle esclusioni dal computo del volume d'affari di cui all'art. 20 comma 1, primo periodo, del D.P.R. n. 633/1972:

- è confermato il principio di irrilevanza dei passaggi di beni tra attività separate (art. 36 comma 5 del D.P.R. n. 633/1972) e delle cessioni di beni ammortizzabili, precisando, però, che rientrano anche le voci B.I.3) e B.I.4) dello Stato patrimoniale attivo di cui all'art. 2424 codice civile (diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, concessioni, licenze, marchi e diritti simili), in luogo dell'attuale formulazione che citava, invece, l'art. 2425 n. 3) codice civile, ovvero i lavori in corso su ordinazione;
- è stata soppressa l'esclusione dalla formazione del volume di affari – originariamente introdotta dall'art. 1 comma 1 del D.Lgs. n. 18/2010– delle prestazioni di servizi rese a soggetti stabiliti in un altro Stato membro della Comunità, non soggette all'imposta ai sensi dell'art.7-ter del D.P.R. n. 633/1972. Tali operazioni non rilevano, tuttavia, ai fini dell'acquisizione dello *status* di esportatore abituale, in virtù della modifica che il comma 329 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 opera sull'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n. 746/1983.

2.4 Fatturazione delle operazioni

L'articolo 1 comma 325 lett. d) dispone l'integrale sostituzione dei commi 1-6 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, in materia di emissione della fattura.

In primo luogo al nuovo comma 1 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, è precisato che per fattura elettronica s'intende quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all'accettazione da parte del destinatario.

È, inoltre, precisato che la fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione – all'atto della messa a disposizione del cessionario o committente.

È altresì ampliato il **contenuto minimo obbligatorio della fattura**, con la previsione delle seguenti indicazioni (art. 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972 – in grassetto le modifiche rilevanti):

a) data di emissione;

*b) numero progressivo che **la identifichi in modo univoco;***

c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

d) numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;

e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

f) numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell'esercizio d'impresa, arte o professione, codice fiscale;

g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;

*h) **corrispettivi** ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'articolo 15, primo comma, n. 2;*

*i) **corrispettivi** relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;*

l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;

m) data della prima immatricolazione o iscrizione in pubblici registri e numero dei chilometri percorsi, delle ore navigate o delle ore volate, se trattasi di cessione intracomunitaria di mezzi di trasporto nuovi, di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

n) annotazione che la stessa è emessa, per conto del cedente o prestatore, dal cessionario o committente ovvero da un terzo."

In relazione alle lettere h) ed i) facciamo notare che non è più previsto alcun riferimento al valore normale, bensì al corrispettivo.

Sono importanti le novità in merito al contenuto obbligatorio della fattura:

- viene meglio precisato e rafforzato il concesso che numerazione progressiva deve identificare in modo univoco la fattura
- deve essere indicata la partita Iva del cessionario o del committente (cliente) residente ovvero stabilito in altro Stato Ue, ovvero il codice fiscale del cliente residente che non agisce nell'esercizio di impresa, arti o professioni ("privato). Nessun obbligo in tal senso è previsto in presenza di acquirente o committente "privato" residente in altro Stato Ue, ovvero laddove la controparte (sia soggetto passivo che "privato") sia stabilita in un paese extra-Ue.

La principale novità del comma 3 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 riguarda la fattura elettronica: il soggetto passivo assicura l'autenticità dell'origine, l'integrità del contenuto e la leggibilità della fattura, dal momento della propria emissione, sino al termine del suo periodo di conservazione.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

Il nuovo comma 4 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 contiene, invece, diverse deroghe al principio di emissione della fattura al momento dell'effettuazione dell'operazione, riguardanti, tra l'altro, i seguenti casi:

- cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo, per il tramite del proprio cedente: la fattura è emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni;
- prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;
- prestazioni di servizi di cui all'art. 6 comma 6 primo periodo del D.P.R. n. 633/1972, rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione Europea: la fattura è emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Dal 1 gennaio 2013 si allungano i termini – portati al 15° giorno del mese successivo all'effettuazione – per emettere sia le fatture per i servizi "generici" resi a soggetti passivi comunitari ed extra-comunitari, sia per l'autofattura per i servizi "generici" ricevuti da operatori extra-comunitari.

Per i servizi "generici" ricevuti da operatori comunitari si applicano invece gli artt. 46 e 47 del D.L. n. 331/1993 (si veda anche la circolare di Studio n. 13 del 2012); pertanto, il committente nazionale integra la fattura del fornitore o, in caso di mancata ricezione della fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione del servizio (art. 46 comma 5 nella versione modificata dal comma 326 dell'art. 1 della L. n. 228/2012), emette autofattura entro il 15 del terzo mese successivo, annotandola entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.

Il successivo comma 6 dell'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972 viene rivisto nel senso di prevedere l'**obbligatoria indicazione in fattura delle seguenti annotazioni**, con l'eventuale indicazione della relativa norma comunitaria o nazionale:

"operazione non soggetta"

per le cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi sottoposti a vigilanza doganale, escluse dall'applicazione dell'Iva, a norma dell'art. 7-*bis* comma 1 del D.P.R. n. 633/1972

"operazione non imponibile"

per le esportazioni e fattispecie assimilate, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, cessioni a soggetti residenti o domiciliati al di fuori del territorio comunitario (artt. 8, 8-*bis*, 9 e 38-*quater*, del D.P.R. n. 633/1972)

"operazione esente"

con riferimento a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelle indicate al n. 6) della medesima disposizione

"regime del margine – beni usati", "regime del margine – oggetti d'arte", "regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione"

a seconda dei casi di cui al D.L. n. 41/1995

"regime del margine – agenzie di viaggio"

per le operazioni soggette alla disciplina di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633/1972.

Le fatture attive emesse per l'effettuazione delle operazioni appena sopra indicate, devono obbligatoriamente riportare le annotazioni, ovvero:

- "operazione non imponibile"
- "operazione esente"
- "regime del margine – beni usati", "regime del margine – oggetti d'arte", "regime del margine – oggetti di antiquariato o collezione"
- "regime del margine – agenzie di viaggio".

L'articolo 21 del D.P.R. n. 633/1972 è, inoltre, integrato da due nuove disposizioni. In primo luogo il comma 6-bis, per effetto del quale i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono **obbligati ad emettere fattura** anche quando pongono in essere le operazioni non territorialmente rilevanti in Italia previste agli artt. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972:

a) cessioni di beni e prestazioni di servizi – diverse da quelle finanziarie esenti di cui all'art. 10 nn. 1), 4) e 9), del D.P.R. n. 633/1972 – effettuate nei confronti di un soggetto passivo debitore dell'imposta in un altro Stato comunitario. Al ricorrere di tale ipotesi, **nella fattura** – in luogo dell'ammontare dell'Iva – **deve essere apposta la dicitura "inversione contabile"**, con l'eventuale specificazione della disposizione di riferimento;

b) cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate al di fuori dell'Unione Europea. In tale caso, nel documento fiscale deve essere indicata l'annotazione "**operazione non soggetta**", e l'eventuale fonte normativa.

Analogamente, il successivo comma 6-ter stabilisce che **le fatture emesse dal cessionario o committente, in virtù di un obbligo proprio, devono riportare l'annotazione "autofatturazione"**.

Le fatture attive emesse nei confronti di soggetti passivi debitori dell'imposta in altri Stati comunitari per cessioni o prestazioni fuori campo Iva perché non territoriali (art. da 7 a 7-septies del D.P.R. n. 633/1972) devono recare l'annotazione "inversione contabile".

Le fatture attive emesse per cessioni o prestazioni che si considerano effettuate fuori dalla UE (ad es. la cessione di un bene esistente all'estero) devono recare l'annotazione "operazione non soggetta".

Le autofatture emesse devono recare l'annotazione "autofatturazione".

2.5 Fattura semplificata

L'articolo 1 comma 325 lett. e) introduce, inoltre, l'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972, per effetto del quale è possibile emettere la **fattura in forma semplificata, purché sia di ammontare complessivo non superiore ad € 100**, oppure si tratti di una nota di variazione di cui al successivo art. 26. In particolare, al ricorrere di tali condizioni, è possibile emettere la fattura indicando, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero.

Un'ulteriore novità è rappresentata dalla circostanza che nella fattura semplificata non è necessario indicare la base imponibile Iva, essendo sufficiente l'esposizione del corrispettivo complessivo e dell'imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l'aliquota d'imposta applicata.

Il comma 3 dell'art. 21-bis del D.P.R. n. 633/1972 attribuisce, inoltre, al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di ampliare l'ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte:

1. aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da € 100 ad € 400;

2. esclusione di una soglia, per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt. 13 comma 4, e 21 comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

In ogni caso, l'emissione della fattura semplificata non è ammessa con riferimento alle seguenti tipologie di operazioni:

- cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/1993);
- operazioni disciplinate dall'art. 21 comma 6-*bis* lett. a) del D.P.R. n. 633/1972 di cui al precedente paragrafo "2.4 Fatturazione delle operazioni".

2.6 Tenuta e conservazione dei registri e documenti

L'articolo 1 comma 325 lett. f) sostituisce integralmente il comma 3 dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, stabilendo che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell'art. 21 comma 5 del D.Lgs. n. 82/2005. È, inoltre, previsto che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario.

2. Disciplina comunitaria – D.L. 30 agosto 1993 n. 331

L'articolo 1 comma 326 della L. n. 228/2012 riformula integralmente l'art. 39 del D.L. n. 331/1993 ("Effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari"), al fine di rispettare le disposizioni europee secondo cui l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un'analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce, al comma 1, che **il momento di effettuazione sia della cessione che dell'acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza.**

Le novità riguardano due aspetti: il momento di **effettuazione** dell'**operazione** (c.d. "**fatto generatore**" dell'imposta) e gli **adempimenti** connessi, soprattutto per quanto riguarda la tempistica per l'integrazione della fattura di acquisto, ovvero l'emissione della fattura di vendita, la registrazione, ecc..

Prima delle modifiche, l'art. 39 del D.L. n. 331/1993 conteneva le regole per l'individuazione del momento di effettuazione solamente per gli **acquisti intracomunitari** mentre, per le **cessioni**, ci si doveva rifare alle **regole generali** contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 633/1972. Più in particolare, per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2012, il comma 1 dell'art. 39 dispone che "gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati nel momento della **consegna** nel territorio dello Stato al cessionario o a terzi per suo conto ovvero, in caso di trasporto con mezzi del cessionario, nel momento di **arrivo** nel luogo di destinazione nel territorio stesso".

Tuttavia, al fine di **armonizzare** la legislazione interna con quella comunitaria, la "legge di stabilità 2013" ha riscritto per intero l'art. 39 del D.L. n. 331/1993, prevedendo una **disciplina omogenea** per l'individuazione del momento di effettuazione delle operazioni intracomunitarie afferenti i beni (**acquisti e cessioni**).

In particolare, dal 1° gennaio 2013, “le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all’atto dell’inizio del trasporto o della spedizione al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza”.

In buona sostanza, il momento di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari coincide con l’inizio del trasporto o della spedizione dallo Stato membro di partenza (Italia per le cessioni, altro Stato UE per gli acquisti), **senza distinguere**, a differenza del passato per gli acquisti, se il trasporto avviene come mezzi del cedente o del cessionario.

Ulteriore aspetto di particolare rilievo che è stato oggetto di modifiche riguarda l’eventuale **anticipazione** del momento di effettuazione dell’operazione rispetto alla data di consegna o spedizione. Rispetto alla disciplina vigente fino al 31 dicembre 2012, che prevede l’anticipazione del momento di effettuazione, sia in presenza di fatturazione anticipata, sia di pagamento del corrispettivo anteriore alla consegna, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2013, il comma 2 dell’art. 39 **elimina**, quale fatto generatore dell’imposta anticipata, l’**eventuale pagamento** (totale o parziale) del **corrispettivo**. Resta invece **efficace** l’eventuale **emissione anticipata** della **fattura** rispetto alla data di consegna o spedizione.

Altra rilevante novità è contenuta nell’art. 39, comma 3 del D.L. 331/93, e si riferisce agli acquisti e cessioni intracomunitarie effettuate in **modo continuativo** nell’arco di un periodo di tempo **superiore ad un mese**, nel qual caso le operazioni si considerano effettuate al termine di ciascun mese solare. In tale fattispecie, rientrano tipicamente i contratti di **somministrazione di beni**, caratterizzati da consegne continuative conformemente agli accordi sottoscritti tra le parti.

Infine, anche dopo le modifiche apportate dalla legge di stabilità, restano confermate alcune disposizioni già presenti, ed in particolare il **differimento** del momento di **effettuazione** dell’operazione in presenza di **clausole** che differiscono il trasferimento della proprietà, ovvero in presenza di **contratti estimatori**, per i quali l’effettuazione coincide con la rivendita a terzi dei beni o con il loro prelievo da parte del ricevente.

Resta in ogni caso fermo il limite **massimo** temporale di differimento di **un anno** dalla consegna o spedizione, e l’osservanza dell’**obbligo** di **annotazione** dei beni trasferiti in apposito **registro di carico e scarico**, di cui all’art. 50 del D.L. n. 331/93

Coerentemente con la Direttiva 2010/45/UE, che ha imposto agli Stati membri di consentire – con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi intracomunitarie – l’emissione della fattura entro il 15 mese successivo, è altresì modificato, per le cessioni intracomunitarie di beni, l’art. 46 comma 2 secondo periodo del D.L. n. 331/1993, analogamente a quanto stabilito dalla disciplina interna per le prestazioni di servizi intracomunitarie (art. 21 comma 4 lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 commentato al precedente paragrafo 2.4).

Viene pure riscritto il successivo comma 5 dell’art. 46 del D.L. n. 331/1993, riguardante il caso del cessionario di un acquisto intracomunitario (art. 38 commi 2 e 3 lett. b), che non ha ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, che deve procedere all’emissione della stessa – in un unico esemplare – non oltre il 15 del terzo mese successivo a quello del predetto momento di effettuazione dell’operazione. Diversamente, qualora la fattura sia stata effettivamente ricevuta, ma risulta emessa per un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere una fattura integrativa entro il 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria.

Il riferimento al "*giorno 15 del mese successivo*" è stato inserito anche nel comma 1 dell'art. 47 del D.L. n. 331/1993, per la distinta annotazione – rispetto alla data di ricezione, e con riguardo al mese precedente, nel registro dei documenti emessi (art. 23 del D.P.R. n. 633/1972) – delle fatture relative agli acquisti intracomunitari di cui al precedente art. 38 commi 2 e 3 lett. b), previa integrazione, a norma dell'art. 46 comma 1. Fermo restando che, ai fini della detrazione dell'Iva, tali fatture devono essere annotate distintamente anche nel registro degli acquisti.